

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | Università non statali - fissata la spesa massima detraibile per il 2016 delle spese universitarie
- 4 | Istituto buddista italiano Soka Gakkai - modalità per la deduzione delle erogazioni liberali
- 5 | Imprese multinazionali – obbligo di rendicontazione annuale Paese per Paese
- 5 | Contributo unificato tributario – pagamento mediante SPC (pagoPA) in Toscana e Lazio
- 6 | Sentenze favorevoli al contribuente - Disciplinato il contenuto della garanzia

## Prassi

- 8 | Rottamazione delle cartelle – Equitalia risponde ai commercialisti
- 8 | Imposta sulle Transazioni Finanziarie - Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione
- 8 | Geometri e periti industriali ammessi alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione
- 8 | Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo-chiarimenti
- 8 | Anagrafe degli italiani residenti all'estero - modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l'iscrizione
- 9 | "Patent Box"- chiarimenti sul reddito agevolabile dei programmi per elaboratore
- 9 | Dichiarazione annuale Iva/2017 - chiarimenti sulle scadenze
- 10 | Cambio valute del mese di febbraio
- 10 | Cambio valute del mese di gennaio
- 10 | Credito d'imposta sull'acquisto di strumenti musicali nuovi - chiarimenti
- 11 | Rottamazione cartelle - chiarimenti
- 11 | Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – chiarimenti
- 12 | Nuovi controlli su patrimoni e redditi all'estero non dichiarati – liste selettive
- 12 | Fusione società di capitali con Fondazione - Tassazione delle riserve della società incorporata
- 12 | Trasferimento della partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre estera

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 14 | Forfait di 100mila euro per i soli redditi esteri e imposta ordinaria per i redditi in Italia
- 14 | Intesa tra l'Agenzia delle Entrate e l'Associazione nazionale dei Garanti del contribuente
- 14 | Indici sintetici di affidabilità - Analisi degli esperti
- 14 | Cu - Invio anche oltre il 7 marzo per alcuni redditi
- 14 | Svizzera - Nuovo accordo sullo scambio di informazioni

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 15 | Specifiche tecniche

# Ordinary Assist

## L'Agenzia delle entrate informa

- 17 | Software
- 17 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

18	Fondazione nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Le imposte indirette sui trust</li><li>✓ Note di variazione in diminuzione Iva – assoggettamento del cessionario/committente a procedura concorsuale</li></ul>
	Assirevi	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Relazione di revisione sul bilancio</li><li>✓ Check list dei principi di redazione del bilancio</li></ul>

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

### Università non statali - fissata la spesa massima detraibile per il 2016 delle spese universitarie

L'art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Miur ha ora emanato il decreto che fissa per il periodo d'imposta 2016 il tetto massimo di spese detraibili per il 19% per le università non statali.

*Ministro dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca,  
decreto 23/12/16  
(G.U. n.55 del 7/3/17)*

Con il provvedimento del Miur la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza di:

- corsi di laurea;
  - laurea magistrale;
  - laurea magistrale a ciclo unico,
- delle Università non statali è stata stabilita in base a 2 parametri relativi al corso di studio:
- l'area disciplinare di appartenenza;
  - la regione in cui ha sede.

In base ai suddetti parametri può essere individuato l'importo massimo per i **corsi universitari** indicato nella seguente tabella.

Corsi universitari presso università non statali			
Importo massimo detraibile ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir			
Area disciplinare corsi istruzione	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Agli importi di cui sopra può essere sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge n. 549/1995.

Per verificare a quale area disciplinare il corso appartiene, dovranno essere consultate le tabelle dell'allegato 1 al decreto in cui sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle tre aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

Analogamente, sono stati fissati anche gli importi massimi per i corsi post laurea.

### Istituto buddista italiano Soka Gakkai - modalità per la deduzione delle erogazioni liberali

Stabilite le modalità per la deduzione delle erogazioni liberali effettuate in favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai.

L'art. 17, co. 2, della legge n.130/2016, prevede che, a decorrere dall'anno 2016, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.032,91 euro, a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. Le erogazioni liberali in denaro versate, a decorrere dall'1/1/16, devono risultare da:

- Attestazione/ricevuta di versamento in c/c postale intestato all'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, contenente la causale dell'erogazione;
- Ricevuta rilasciata dall'azienda di credito attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione, per detta causale, sul c/c bancario/postale intestato all'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in

*Ministero dell'economia e delle  
finanze, decreto 23/2/17  
(G.U. n.60 del 13/3/17)*

# Ordinary Assist

<p>caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario/postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;</p> <p>c) Quietanza liberatoria rilasciata, in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, a nome dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai su stampati predisposti e numerati da detto Istituto e contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il numero progressivo della quietanza;</li> <li>✓ cognome, nome e comune di residenza del donante;</li> <li>✓ l'importo dell'erogazione liberale;</li> <li>✓ la causale dell'erogazione liberale.</li> </ul>	
<p><b>Imprese multinazionali – obbligo di rendicontazione annuale Paese per Paese</b> L'art. 1, co. 145 e 146 della legge n. 208/2015 ha stabilito che le imprese multinazionali dovranno trasmettere una rendicontazione annuale che riporti Paese per Paese l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, e altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva. <b>Sono state ora stabilite le modalità attuative della disposizione.</b></p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 23/2/17 (G.U. n.56 del 8/3/17)</i></p>
<p><b>Soggetti obbligati</b> - A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio l'1/1/16 o in data successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La controllante capogruppo di un gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato deve presentare all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese con riferimento al periodo di imposta di rendicontazione;</li> <li>• Una entità appartenente al gruppo multinazionale, diversa dalla controllante capogruppo, deve presentare all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese, con riferimento al periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale di cui essa fa parte, quando:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) L'entità appartenente al gruppo multinazionale è residente nel territorio dello Stato;</li> <li>b) Si verifica 1 delle seguenti condizioni:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la controllante capogruppo non è obbligata a presentare la rendicontazione paese per paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale;</li> <li>2) nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia, ma alla data di scadenza del termine non è in vigore uno specifico accordo qualificante tra autorità competenti che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le medesime;</li> <li>3) si è verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza della controllante capogruppo, comunicata dall'Agenzia delle entrate all'entità residente nel territorio dello Stato.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul> <p><b>Comunicazioni all'Agenzia delle entrate</b> - Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione:</p> <p><b>Termine di presentazione</b> - La rendicontazione paese per paese è presentata all'Agenzia delle entrate entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.</p> <p><b>Utilizzo dei dati</b> - L'Agenzia delle entrate utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili.</p> <p><b>Modalità di presentazione</b> - Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità per la presentazione della rendicontazione paese per paese e l'applicazione del presente decreto.</p>	
<p><b>Contributo unificato tributario – pagamento mediante SPC (pagoPA) in Toscana e Lazio</b> Estesa la possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell'ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio. In particolare, è stato stabilito che il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) a decorrere dal:</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/3/17 (G.U. n.60 del 13/3/17)</i></p>

# Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15/3/17, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella Regione Toscana;</b></li> <li>• <b>15/4/17, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella Regione Lazio.</b></li> </ul>	
<p><b>Sentenze favorevoli al contribuente - Disciplinato il contenuto della garanzia</b>  <b>Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia. È stato ora pubblicato il regolamento di attuazione dell'art. 69, co. 2, del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina il contenuto della garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di 3 mesi.</b></p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 6/2/17, n. 22 (G.U. n.60 del 13/3/17)</i></p>
<p><b>I casi interessati</b> - La garanzia prevista dall'art. 69, co. 2, del d.lgs. n. 546/1992, è richiamata anche dai seguenti artt. dello stesso decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47, co. 5 (sospensione dell'atto impugnato);</li> <li>• 52, co. 6 (sospensione disposta dalla CTR della sentenza della CTP);</li> <li>• 62-bis, co. 5 (sospensione disposta da CTR in caso di proposizione di ricorso per Cassazione), nonché dagli artt. del d.lgs. n. 472/1997:</li> <li>• 19, co. 3 (sospensione dell'atto di irrogazione di sanzioni da parte delle CTP);</li> <li>• 22, co. 6 (Garanzia in luogo di ipoteca e sequestro conservativo disposta dalla CTP su richiesta dell'ufficio in casi di fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito in seguito a atto di irrogazione di sanzioni).</li> </ul> <p><b>Contenuto e soggetti abilitati al rilascio della garanzia</b> – La garanzia è costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250.000.000 euro, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile.</p> <p><b>Oggetto della garanzia</b> - La garanzia deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli artt. 47, co. 5, 52, co. 6, e 62-bis, co. 5, del d.lgs. n. 546/1992, e degli artt. 19, co. 3, e 22, co. 6, del d.lgs. n. 472/1997, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi.</p> <p><b>Durata della garanzia</b> - La garanzia è prestata fino al termine del 9° mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del 9° mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. La garanzia cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia.</p> <p>La garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato, ovvero della sentenza ai sensi degli artt. 47, co. 5 (sospensione dell'atto impugnato), 52, co. 6 (sospensione disposta dalla CTR della sentenza della CTP), 62-bis, co. 5 (sospensione disposta da CTR in caso di proposizione di ricorso per Cassazione), del d.lgs. n.</p>	

# Ordinary Assist

546/1992, nonché la garanzia di cui all'art. 19, co. 3, del d.lgs. n. 472/1997 (sospensione dell'atto di irrogazione di sanzioni da parte delle CTP), è prestata fino al termine del 9° mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta. La garanzia cessa automaticamente dalla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente.

Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'Iva riscossa all'importazione, la garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli artt. 47, co. 5, 52, co. 6, 62-bis, co. 5, del d.lgs. n. 546/1992, è prestata fino al termine del 9° mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del 9° mese successivo all'estinzione del processo.

La garanzia prevista dall'art. 22, co. 6, del d.lgs. n. 472/1997 (Garanzia in luogo di ipoteca e sequestro conservativo disposta dalla CTP su richiesta dell'ufficio in casi di fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito in seguito a atto di irrogazione di sanzioni), è prestata fino al termine del 9° mese successivo a quello della definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

# Ordinary Assist

<b>PRASSI</b>	
<p><b>Rottamazione delle cartelle – Equitalia risponde ai commercialisti</b>            Pubblicate, in aggiunta a quelle già illustrate nell’Ordinary assist n. 2/2017, ulteriori risposte di Equitalia ai quesiti dei commercialisti sulla rottamazione delle cartelle.</p>	<p><i><a href="#">ODCEC Roma, le risposte di Equitalia parte II e III</a></i></p>
<p><b>Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie</b>            Differito al 31 maggio 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie relativa all’anno 2016.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 42770 del 2/3/17</i></p>
<p><b>Geometri e periti industriali ammessi alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione</b>            Gli iscritti all’albo professionale dei geometri e dei geometri laureati e gli iscritti all’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa, sono inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica, limitatamente alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di vulture catastali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 42444 dell’1/3/17</i></p>
<p><b>Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - chiarimenti</b>            La legge di bilancio 2017 ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, tra l’altro, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’applicazione di un’aliquota unica del 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati. Forniti chiarimenti sulla fruibilità del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in presenza di progetti realizzati a favore di soggetti diversi dal committente.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 32 del 10/3/17</i></p>
<p><b>Associazione di cooperative che commissiona ad un ente di ricerca l’esecuzione di alcuni progetti attinenti il campo di attività di alcune delle proprie associate</b> - In base al contratto stipulato dal committente con l’ente di ricerca, i progetti saranno realizzati nell’interesse delle associate e i risultati saranno destinati a favore di una specifica cooperativa - scelta tra le proprie associate - che subentrerà successivamente in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Al pagamento delle spese relative a questi progetti provvederà integralmente la cooperativa destinataria degli stessi. È stato precisato che, se i progetti di ricerca commissionati sono conformi ai requisiti che danno diritto all’agevolazione, è possibile fruire del credito di imposta per i costi sostenuti nella misura del 50%, come modificata dalla legge di bilancio 2017, non rilevando le modalità utilizzate per commissionare l’attività di ricerca. Di conseguenza, i costi sostenuti dalla società cooperativa beneficiaria dell’attività di ricerca rientrano tra quelli ammessi al beneficio.</p>	
<p><b>Anagrafe degli italiani residenti all’estero - Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione</b>            Disponibili le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017, prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata, al fine di attrarre e incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli High net worth individual, ossia delle persone con un alto patrimonio. I contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È possibile, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere consegnata a</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 47060 dell’8/3/17</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata.</b></p>	
<p>Nell'istanza il contribuente dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;</li> <li>• lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione;</li> <li>• la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;</li> <li>• gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.</li> </ul> <p>Il contribuente dovrà anche indicare la sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime, compilando una check list (allegata al provvedimento) e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.</p> <p><b>Estensione ai familiari</b> - Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l'imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.</p> <p><b>Quando presentare la richiesta</b> - L'opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello. La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia. L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità.</p> <p><b>Imposta in unica soluzione</b> - Il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.</p>	
<p><b>"Patent Box" - chiarimenti sul reddito agevolabile dei programmi per elaboratore</b></p> <p>Forniti chiarimenti sul Patent box per i software.</p> <p>Introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, il patent box consiste in un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Nella determinazione del reddito agevolabile dei programmi per elaboratore - purché originali e frutto di creazione intellettuale dell'autore - rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Non rientrano, invece, tra le attività agevolabili quelle puramente strumentali all'utilizzo del software, come l'attività di formazione del personale, il basic help desk di "secondo livello", il supporto telefonico, il canone periodico per l'utilizzo di software applicativi in cloud, e così via. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 28 del 9/3/17</i></p>
<p><b>Dichiarazione annuale Iva/2017 - chiarimenti sulle scadenze</b></p> <p>A causa di temporanei rallentamenti nelle reti di trasmissione delle dichiarazioni registrate il 28/2/2017, l'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa dello scorso 1° marzo (vedi oltre), ha avvisato che sono eccezionalmente considerate tempestive le dichiarazioni Iva 2017 (per l'anno d'imposta 2016) pervenute entro il 3 marzo 2017.</p> <p>Forniti alcuni chiarimenti a seguito dei dubbi espressi sulla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali che derivano dal "termine di presentazione" delle dichiarazioni IVA annuali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 26 del 6/3/17</i></p>

# Ordinary Assist

Il termine per la presentazione della dichiarazione non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrare la stessa entro il 3 marzo 2017 a quei soggetti che per problemi di rallentamento nel canale di trasmissione non sono riusciti ad inviarla all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio.

Ne consegue che tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al "termine di presentazione" del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017.

Per quanto riguarda la compensazione c.d. "orizzontale" del credito Iva annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui (articolo 10 del decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78), si precisa che la stessa potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 28 febbraio ma entro il 3 marzo 2017.

<p><b>Cambio valute del mese di febbraio</b>  <b>Accertate per il mese di febbraio 2017, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate,  provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 15/3/17  (Registro interno n. 5191)</i></p>
<p><b>Cambio valute del mese di gennaio</b>  <b>Accertate per il mese di gennaio 2017, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate,  provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 15/3/17  (Registro interno n. 5189)</i></p>
<p><b>Credito d'imposta sull'acquisto di strumenti musicali nuovi - chiarimenti</b>  <b>Disponibili le indicazioni per gli studenti che intendono acquistare uno strumento musicale nuovo usufruendo del contributo previsto dalla Legge di bilancio 2017, sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate,  provvedimento del direttore n. 50771 del 14/03/17</i></p>
<p><b>Chi può richiedere il bonus</b> - Il bonus è riservato agli studenti iscritti ai licei musicali, corsi pre-accademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per accedere è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018.</p> <p><b>Come fare</b> - Il contributo è concesso per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente, o considerato "affine" o "complementare". Per accedere all'agevolazione occorre richiedere all'istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all'atto dell'acquisto. Il contributo spetta una tantum per gli acquisti effettuati nel 2017, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro. Agli studenti che hanno già beneficiato della agevolazione per l'acquisto di uno strumento musicale nel 2016, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.</p> <p><b>Il credito d'imposta per il rivenditore o produttore</b> - Lo sconto sul prezzo di vendita diventa un credito d'imposta per il rivenditore o produttore, fino a concorrenza dei 15 milioni di euro disponibili, che verranno assegnati in ordine cronologico. Prima di concludere la vendita, l'esercente deve comunicare all'Agenzia il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto. Le comunicazioni devono essere effettuate a decorrere dal 20 aprile 2017 utilizzando i canali telematici Entratel</p>	

# Ordinary Assist

o Fisconline, anche tramite intermediario. Il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta nel limite delle risorse stanziare, in ragione della correttezza dei dati e tenendo conto dell'eventuale contributo già utilizzato dallo studente nel 2016. A partire del secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline e indicando il codice tributo 6865.

## Rottamazione cartelle – chiarimenti

**Analizzati alcuni aspetti della procedura di definizione agevolata in relazione ai carichi affidati da parte delle Entrate.**

*Agenzia delle entrate, circolare n. 2 dell'8/3/17*

**Quali debiti possono essere definiti** - Possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. L'affidamento avviene nel momento in cui sono usciti dalla disponibilità del creditore essendo stati trasmessi telematicamente all'agente della riscossione a prescindere dal successivo affidamento formale. È anche possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l'Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.

**Cosa definire** - il contribuente non è obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. Anche i carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie. Per poter beneficiare della definizione agevolata, anche in questi casi, il debitore deve attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla procedura entro il 31 marzo 2017. Possono essere definiti anche i carichi in contenzioso.

**Il perfezionamento della procedura** - Se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un'unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e proseguono l'attività di riscossione. Tuttavia:

- nel caso di omesso o insufficiente pagamento della prima rata il debitore potrà riprendere la rateizzazione originaria;
- nel caso di omesso o insufficiente pagamento di rate successive il debitore non potrà riprendere la originaria rateizzazione e sarà fatto oggetto di procedura esecutiva.

## Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – chiarimenti

**In riferimento ad un caso in cui la cessione all'estero del carrello elevatore avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato, è stato chiarito che tale cessione costituisce causa di revoca del credito di imposta relativamente all'acquisizione del carrello elevatore. Per quanto riguarda la quota di credito relativo all'attrezzatura magnetica che verrà montata su un altro carrello già in uso all'azienda presso un altro cantiere localizzato sempre in Italia, è stato precisato che la stessa non dovrà essere restituita, a condizione che l'attrezzatura magnetica, oltre che dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, come peraltro assicurato dall'istante, rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma. In tal caso infatti, la predetta attrezzatura magnetica va considerata, a tutti gli effetti, come un bene autonomo rispetto al carrello elevatore medesimo.**

**Detta attrezzatura magnetica deve essere compresa nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Deve, altresì, caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'istante e della novità al momento dell'acquisto della stessa.**

**Va rispettato anche il requisito dell'importo minimo, fissato dalla disciplina istitutiva del credito di imposta in misura non inferiore ad euro 10.000 per ciascun progetto di investimento effettuato.**

*Agenzia delle entrate, risoluzione n. 29 del 10/3/17*

# Ordinary Assist

<p><b>Nuovi controlli su patrimoni e redditi all'estero non dichiarati – liste selettive</b></p> <p>Le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza. L'identikit dei soggetti viene stilato dall'Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili. I criteri che verranno utilizzati dall'Agenzia si basano in sostanza sulla presenza di più elementi che fanno ipotizzare l'effettiva permanenza dei cittadini in Italia.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 43999 del 3/3/17</i></p>
<p><b>Come verranno formate le liste</b> - I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all'estero, quali, ad esempio, l'intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare. Un altro aspetto che verrà preso in considerazione è l'eventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini sono stati riaperti con il DL n. 193/2016.</p> <p>Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 (inclusi gli stati UE) e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018. Relativamente ai conti detenuti negli Stati Uniti, lo scambio di informazioni avviene sulla base dell'accordo FATCA. Infine, la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede lo scambio, tra le altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti.</p>	
<p><b>Fusione di società di capitali in una Fondazione - Tassazione delle riserve della società incorporata</b></p> <p>Nel caso in cui l'ente non commerciale risultante dalla fusione/trasformazione non eserciti alcuna attività commerciale, la riserva in sospensione di imposta deve essere tassata in capo alla società, per effetto della destinazione a finalità estranea dell'intera sua attività, mentre in capo alla Fondazione saranno considerate distribuite le riserve di utili (compresa la riserva in sospensione d'imposta), come previsto dalla lettera b) del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 171 del TUIR, nell'esercizio successivo a quello di trasformazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 27 del 7/3/17</i></p>
<p><b>Trasferimento della partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre estera</b></p> <p>È venuto meno l'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare/consolidate, per cui non osta alla prosecuzione del consolidato tra consolidante e consolidata il trasferimento della partecipazione totalitaria dalla stabile organizzazione alla casa madre. Né può ritenersi necessaria, soltanto per la prosecuzione dei consolidati già in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 del 2015, la permanenza della partecipazione nelle società consolidate nel patrimonio della stabile organizzazione del soggetto non residente, in quanto ciò non farebbe altro che lasciar persistere quel contrasto con il diritto dell'Unione europea -evidenziato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 12 giugno 2014 - che il legislatore italiano invece ha inteso sanare.</p> <p>Naturalmente, ai fini dell'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale ovvero della permanenza in tale regime, il requisito del controllo di cui agli articoli 117 e 120 del TUIR (nei soggetti da consolidare o già consolidati) andrà verificato direttamente in capo al soggetto non residente che intende esercitare/rinnovare l'opzione per il</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 25 del 2/3/17</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>regime di consolidato (attraverso la propria stabile organizzazione in Italia). Non verificandosi una causa di interruzione del consolidato fiscale in essere e non essendovi alcun mutamento del perimetro di consolidamento, non sussiste l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto ministeriale 9 giugno 2004, il trasferimento della partecipazione totalitaria dalla stabile organizzazione alla casa madre.</b></p>	
---	--

# Ordinary Assist

<b>NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI            COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ</b>	
<p><b>Forfait di 100mila euro per i soli redditi esteri e imposta ordinaria per i redditi in Italia</b>            L’Agenzia delle entrate ha sottolineato che i soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo all’opzione prevista dall’art 24-bis del TUIR, pagheranno un’imposta di 100mila euro esclusivamente sui redditi prodotti all’estero. Per i redditi prodotti in Italia dai neo residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate,            comunicato stampa del 9/3/17</i></p>
<p><b>Intesa tra l’Agenzia delle Entrate e l’Associazione nazionale dei Garanti del Contribuente</b>            Intesa tra l’Agenzia delle Entrate e i rappresentanti dell’Associazione nazionale Garanti del contribuente. Nel corso dell’incontro è emersa un’ampia convergenza sul comune obiettivo di attribuire una rinnovata centralità alla figura del Garante, cui lo Statuto dei diritti del contribuente attribuisce un’importante funzione propulsiva e di mediazione nel rapporto tra Fisco e cittadini.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate,            comunicato stampa del 10/3/17</i></p>
<p><b>Indici sintetici di affidabilità - Analisi degli esperti</b>            Dal prossimo anno imprese e professionisti potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno “affidabili” avranno accesso a significativi benefici premiali, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. I primi 70 Isa dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il 2018. Gli esperti hanno valutato positivamente, all’unanimità, l’aggiornamento della territorialità e dei nuovi valori soglia dell’indicatore di coerenza “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d’imposta” dello studio WG68U, che interessa il trasporto di merci su strada e i servizi di trasloco.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate,            comunicato stampa del 7/3/17</i></p>
<p><b>CU - Invio anche oltre il 7 marzo per alcuni redditi</b>            La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770. Si tratta di un chiarimento fornito in passato dall’Agenzia con le circolari n. 6/E del 2015 e 12/E del 2016, valido anche quest’anno -per la prossima scadenza per l’invio della CU.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate,            comunicato stampa del 3/3/17</i></p>
<p><b>Svizzera - nuovo accordo sullo scambio di informazioni</b>            Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità competente svizzera (l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni) hanno concluso un Accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di gruppo” in base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. L’Accordo è in vigore dal 2/3/17 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di “richieste di gruppo” ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13/7/16) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’OCSE.</p>	<p><i>Mef, Dipartimento delle finanze,            comunicato stampa del 14/3/17</i></p>

# Ordinary Assist

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI				
CODICI TRIBUTO				
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973	Codici tributo per versamenti ai sensi dell'articolo 36-bis del d.p.r. n. 600/1973	codice tributo per versamento spontaneo		
	<p>"906c"- art. 36-bis d.p.r. 600/73. credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del d.l. 22 giugno 2012, n.83 - istanze presentate nel 2014 – imposta</p> <p>"907c"- art. 36-bis d.p.r. 600/73. credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 - istanze presentate nel 2014 - interessi</p> <p>"908c"- art. 36-bis d.p.r. 600/73. credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 - istanze presentate nel 2014 - sanzioni</p>	6843		<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 31 del 10/3/17</i>
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", della sanzione di cui all'art. 3, co. 3, del D.lgs. n.23/2014	"1511" denominato "LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca".			<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 30 del 10/3/17</i>
Istituzione del cod. trib. per utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito d'imposta derivante dall'abolizione imposta di fabbricazione sui fiammiferi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g), del D.lgs. n. 188/2014	"6870" "denominato "Credito d'imposta derivante dall'abolizione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi - articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188".			<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 33 del 15/3/17</i>

# Ordinary Assist

SPECIFICHE TECNICHE		
Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello FTT	Modificate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvate con provvedimento del 4 gennaio 2017, al fine di rendere facoltativa, con riferimento all'anno 2016, la compilazione di taluni righe del modello.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 42770 del 2/3/17</i>
Modifiche al Provv. Prot. n. 2013/87896 del Direttore Agenzia del 18/7/2013 concernente adempimenti dichiarativi, modalità versamento dell'imposta, relativi obblighi strumentali, modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 19, c. 5 e 8 e dell'art. 22 del DM 21/2/13	Modificati l'allegato 5 ("Prospetto sintetico" delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013), l'allegato 7 ("tracciati record per la comunicazione dei dati relativi alla Tobin Tax") e l'allegato 8 ("Prospetto analitico" delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013) al fine di ampliare le informazioni disponibili per una più efficiente gestione del tributo.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 47944 del 9/3/17</i>
MODELLI		
Modificate le istruzioni 730/2017	Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2017, approvato con provvedimento del 16 gennaio 2017	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 42414 dell'1/3/17</i>
Approvato il modello per richiedere la notifica degli atti con posta elettronica certificata	<p>I soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall'INI - PEC, possono comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero è intestatario uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oppure il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.</p> <p>Il provvedimento approva il modello per la comunicazione dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, le modalità di presentazione della stessa e si compone di n. 2 allegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il modello per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti;</li> <li>2) le istruzioni per la compilazione del modello per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti.</li> </ol> <p>Si attende la pubblicazione delle specifiche tecniche per l'invio telematico dei moduli.</p>	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 44027 del 3/3/17</i>

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

<p><b>Software</b></p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di controllo Studi di settore 2015 e Studi di settore 2016 (versione 1.0.4 e 1.0.5);</li> <li>• software di controllo Unico Pf/2016, Unico Sp/2016, Unico Sc/2016, Unico EnC/2016: (versione 1. 1.8);</li> <li>• software di controllo Unico Pf/2015, Unico Sp/2015, Unico Sc/2015, Unico Enc/2015: (versione 1.3.8);</li> <li>• software Gerico 2015 (versione 1.0.7) e 2016 (versione 1.0.8);</li> <li>• software di controllo Certificazione Unica (versione 1.1.0);</li> <li>• software di compilazione Certificazione Unica (versione 1.1.0);</li> <li>• software di compilazione e di controllo Dichiarazione d'intento: (versione 1.2.0).</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/3 al 15/3</i></p>
<p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b></p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nuova guida Bonus ristrutturazioni edilizie;</li> <li>• modello 730/2017 e istruzioni in lingua slovena;</li> <li>• modello 730 2017 e istruzioni in lingua tedesca;</li> <li>• dichiarazione di successione e domande di volture catastali - versione in lingua slovena;</li> <li>• dichiarazione di successione e domande di colture catastali - versione in lingua tedesca.</li> </ul> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tabelle Comuni, Sezioni censuarie urbane e terreni -Software UniCert;</li> <li>• tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo;</li> <li>• tabelle e procedura Black Box - Adempimento unico telematico- software UniMod;</li> <li>• archivi del software di controllo Procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;</li> <li>• elenco banche convenzionate F24 on line.</li> </ul>	

# Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p><b>Le imposte indirette sui trust: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Illustrato lo stato dell'arte sulla corretta individuazione del trattamento fiscale delle imposte indirette sui trust. Lo spunto è fornito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.21614 del 26/10/16, che smentisce gli orientamenti interpretativi in precedenza manifestati in materia di imposizione indiretta degli atti di dotazione patrimoniale dei trust.</p> <p>Dopo alcuni cenni in merito al contratto di trust e alle finalità che con il medesimo possono essere perseguite, il documento passa quindi in rassegna le principali tematiche connesse alla corretta individuazione dei modelli impositivi applicabili agli atti di segregazione patrimoniale, la posizione della prassi, nonché i diversi orientamenti in proposito manifestati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.</p>	<p><a href="#"><u>FNC, documento del 15/3/17</u></a></p>
<p><b>Note di variazione in diminuzione Iva – assoggettamento del cessionario/committente a procedura concorsuale: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Analizzata la disciplina relativa all'emissione delle note di variazione in diminuzione Iva nel caso di procedure concorsuali. L'art. 1, co. 126 e 127 della legge di stabilità 2016 sembrava aver risolto alcuni problemi interpretativi mediante la riformulazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, tuttavia, prima il differimento di alcune nuove disposizioni – quelle relative all'individuazione del momento a partire dal quale il cedente/prestatore poteva emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di assoggettamento del cessionario/committente ad una procedura concorsuale e quella concernente l'esonero per quest'ultimo dalla registrazione della nota di credito ricevuta – poi la loro definitiva abrogazione ad opera dell'art. 1, co. 567 della legge di bilancio 2017, hanno, di fatto, confermato la previgente disciplina.</p>	<p><a href="#"><u>FNC, documento del 15/3/17</u></a></p>
<p><b>Relazione di revisione sul bilancio: Assirevi</b></p> <p>Pubblicate le linee guida per casi particolari di relazione di revisione sul bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarico di revisione volontario;</li> <li>• Relazione di revisione per le società cooperative.</li> </ul> <p>Il documento dei revisori tiene conto delle modifiche apportate dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. n.139/2015 alla disciplina del codice civile in merito al contenuto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato che hanno, tra l'altro, introdotto l'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario.</p>	<p><a href="#"><u>Assirevi, documento</u></a></p>
<p><b>Check list dei principi di redazione del bilancio: Assirevi</b></p> <p>Pubblicata la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio di ausilio ai revisori per verificare la corretta applicazione della disciplina contabile, sia per quanto concerne i principi applicati che per l'informativa da fornire nelle note al bilancio.</p>	<p><a href="#"><u>Assirevi, documento</u></a></p>